



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo sport

Il Capo dipartimento

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e in particolare, l’art. 1, commi 177 e 178 e 179, che applicano anche all’anno 2020 le disposizioni previste dall’art. 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il riconoscimento alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito di impresa di un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuovi impianti sportivi pubblici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 30 aprile 2019, con il quale sono state individuate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi da 621 a 626 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO l’avviso di apertura dei termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere l’accesso al procedimento dello Sport bonus, pubblicato sul sito www.sport.governo.it il 6 giugno 2020;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 del citato decreto le erogazioni liberali in denaro sono finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione e di restauro di impianti sportivi pubblici nonché alla costruzione di nuove strutture sportive;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 del citato decreto, ai fini del riconoscimento del credito di imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di bonifici bancari, bollettini postali, carte di debito, carte di credito e prepagate nonché di assegni bancari e circolari;

CONSIDERATO che alla data del 6 luglio 2020 sono pervenute 224 istanze e che di queste 211 sono state dichiarate ammissibili.

CONSIDERATO che a fronte delle 211 istanze risultate ammissibili, 182 soggetti giuridici hanno effettuato l’erogazione liberale in favore di proprietari o concessionari di impianti sportivi pubblici.

DECRETA

Art. 1

Le persone fisiche e gli enti non commerciali identificati con il numero seriale indicato nella Tabella A (allegato 1), possono usufruire del credito di imposta nella misura del 65 % dell’ammontare delle somme erogate in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020, 2021 e 2022, suddiviso in tre quote di pari importo.

Art. 2

Le imprese identificate con il numero seriale indicato nella Tabella A (allegato 1) che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici, possono usufruire del credito di imposta nella misura del 65%, dell’ammontare delle somme versate nella dichiarazione dei redditi relative agli anni 2020, 2021 e 2022, suddiviso in tre quote di pari importo, esclusivamente tramite compensazione attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il codice tributo da indicare nel modello F24 è il

6892 e va esposto nella sezione “Erario”, mentre nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui sono state effettuate le erogazioni.

Art. 3

Ai sensi dell’articolo 7 del Decreto citato in premessa, l’Ufficio per lo sport comunica all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti che hanno effettuato l’erogazione corredato dall’importo riconosciuto come credito di imposta.

Roma, 12 agosto 2020

Giuseppe Pierro
